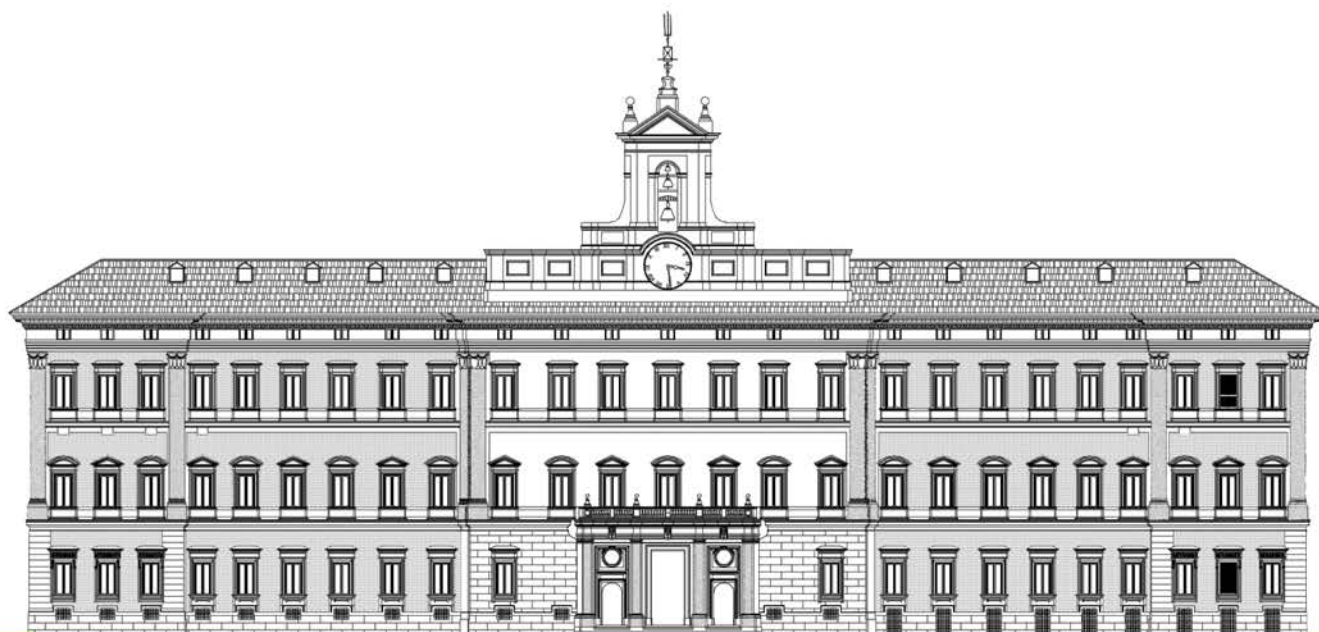




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2625

Ratifica del Trattato tra Italia e Kazakhstan
sul trasferimento delle persone condannate

N. 171 – 17 dicembre 2014



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2625

Ratifica del Trattato tra Italia e Kazakhstan
sul trasferimento delle persone condannate

N. 171 – 17 dicembre 2014

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

Estremi del provvedimento

A.C. 2625

Titolo breve: Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana l'8 novembre 2013.

Iniziativa: governativa

Commissione di merito: III Commissione

**Relatore per la
Commissione di merito:** Franco CASSANO

Gruppo: PD

Relazione tecnica: presente

verificata dalla Ragioneria generale

riferita al testo presentato alla Camera

Parere richiesto

Destinatario: alla III Commissione in sede referente

Oggetto: testo del provvedimento

INDICE

ARTICOLI 1-22 DEL TRATTATO	- 3 -
TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE.....	- 3 -
ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA	- 6 -
COPERTURA FINANZIARIA E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA.....	- 6 -

PREMESSA

Il disegno di legge autorizza la ratifica e l'esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana l'8 novembre 2013.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le disposizioni del Trattato che presentano profili di carattere finanziario.

ONERI QUANTIFICATI DALLA RELAZIONE TECNICA E DAL PROVVEDIMENTO

	A decorrere dal 2014
Art. 3 disegno di legge di ratifica	euro 37.324.

Come disposto dall'art. 3 della disegno di legge di ratifica, gli oneri derivanti dal Trattato sono valutati, con riferimento alle spese di missione e di trasferimento dei detenuti, in euro 32.824 annui a decorrere dal 2014. Le rimanenti spese sono indicate in misura pari ad euro 4.500 annui a decorrere dal medesimo anno. Gli oneri complessivi previsti, pertanto, ammontano ad euro 37.324 (32.824 + 4.500) a decorrere dal 2014.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI 1-22 del Trattato

Trasferimento delle persone condannate

Le norme del Trattato prevedono quanto segue:

- il cittadino di una Parte contraente condannato nel territorio dell'altra Parte (Parte di condanna) può essere trasferito nel territorio del proprio Paese d'origine (Parte di esecuzione) per scontare una pena detentiva inflitta con sentenza di condanna definitiva (articolo 2).

L'articolo 4 individua, tra le condizioni necessarie per il trasferimento di un condannato, che quest'ultimo sia cittadino della Parte di esecuzione, che la sentenza di condanna sia definitiva e che le Parti siano d'accordo sul trasferimento;

- l'Autorità centrale competente in materia è individuata, per l'Italia, nel Ministero della Giustizia (articolo 3);

- il trasferimento può essere richiesto dalla persona condannata¹ mediante una dichiarazione scritta diretta all'Autorità competente della Parte di condanna o di quella di esecuzione (articoli 5-8);
- la documentazione da trasmettere alla controparte ai fini del trasferimento della persona condannata è redatta nella lingua della Parte alla quale è diretta o in lingua inglese (articolo 10);
- sono a carico della Parte di esecuzione le spese relative al trasferimento della persona condannata² - ad eccezione di quelle sostenute nel territorio della Parte di condanna - e le spese relative all'esecuzione della condanna dopo il trasferimento³ (articolo 19);
- le controversie relative all'applicazione o interpretazione del Trattato sono risolte mediante consultazione tra le Autorità centrali o mediante consultazione diplomatica (articolo 22).

La **relazione tecnica** quantifica l'onere complessivo derivante dall'applicazione del Trattato in 37.324 euro annui. Sono individuati le seguenti componenti di costo:

- spese di trasferimento dei detenuti (euro 6.000), calcolate ipotizzando il trasferimento di 8 detenuti all'anno;
- spese di missione (euro 26.824), calcolate ipotizzando l'invio di 16 accompagnatori in missione (due per ciascun detenuto);
- spese per la traduzione di atti e documenti, calcolate forfettariamente in euro 4.500 all'anno.

La RT precisa che la componente relativa ai trasferimenti di detenuti ed accompagnatori, pari ad euro 32.824 (euro 6.000 + euro 26.824) ha natura di onere "valutato", laddove la componente di 4.500 euro, riferita alle spese di traduzione ha natura di onere "autorizzato". Per quanto concerne gli oneri valutati (euro 32.824), il Ministero della giustizia provvederà al monitoraggio della spesa e le eventuali compensazioni che si rendessero necessarie in presenza di scostamenti dalle previsioni verranno effettuate mediante riduzioni di spesa nell'ambito del programma «Giustizia civile e penale» e, comunque, della missione « Giustizia » dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

Riguardo ai parametri posti alla base della quantificazione – rispetto ai quali si rinvia, per gli elementi di dettaglio, ai dati contenuti nella relazione tecnica – si precisa che la RT ha

¹ Oltre che dal suo legale rappresentante, dalla Parte di Condanna e dalla Parte di Esecuzione.

² Ad eccezione delle spese sostenute nel territorio della Parte di Condanna.

³ L'articolo 19 prevede, inoltre, che le spese relative al transito sono sostenute dalla Parte che ha richiesto tale transito. A tale riguardo si evidenzia che l'art. 18 prevede che quando una delle due Parti, cooperando con un Paese terzo, deve effettuare il transito di persone condannate attraverso il territorio dell'altra Parte, la prima Parte richiede all'altra Parte l'autorizzazione al transito sul territorio di questa.

ipotizzato prudenzialmente che, a fronte dell'attuale situazione di tre cittadini italiani ristretti presso strutture penitenziarie del Kazakhstan, in futuro possano trovarsi nelle condizioni previste per ottenere il trasferimento in Italia 8 detenuti. Come detto, le spese di trasferimento dei detenuti sono a carico dello Stato di esecuzione.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, alla luce di quanto affermato nella relazione tecnica nonché di quanto evidenziato in note tecniche fornite dal Governo in occasione dell'esame di provvedimenti di contenuto analogo.

In particolare, si evidenzia che la RT allegata al provvedimento in esame, ai fini della quantificazione dell'onere per le spese di trasferimento in Italia, afferma che agli accompagnatori spetta un'indennità supplementare sulle spese di viaggio ai sensi della legge 863/1973⁴. A tale riguardo si osserva⁵ che la norma richiamata dalla RT è stata soppressa, nella sua portata generale, ai sensi della legge n. 266/2005. Si ricorda tuttavia che nel corso dell'esame di un precedente analogo provvedimento (AC 2080) il Governo ha precisato che il personale delle Forze di Polizia incaricato di accompagnare i detenuti continua a beneficiare della predetta maggiorazione, non essendo stata questa soppressa con specifico riguardo a tale personale. Il Governo ha inoltre chiarito che alle spese di pernottamento dei funzionari stranieri inviati in Italia per il trasferimento dei propri concittadini (spese che l'Italia sarebbe tenuta a sostenere in virtù del principio di reciprocità nell'applicazione dei Trattati)⁶ si provvederà nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Sugli aspetti richiamati appare comunque opportuno acquisire una conferma dal Governo, anche in relazione a quanto previsto dal provvedimento in esame.

⁴ Si fa riferimento all'indennità supplementare del 5% sulle spese di viaggio prevista dall'articolo 14 della legge 863/1973.

⁵ Come già evidenziato in precedenti occasioni, da ultimo, *gfr*: Nota di verifica n. 120 del 9 luglio 2014, relativa all'AC 2080.

⁶ E, nel caso in esame, in virtù di quanto espressamente previsto dall'articolo 19 del Trattato (in base al quale sono a carico della Parte di esecuzione le spese relative al trasferimento della persona condannata, ad eccezione di quelle sostenute nel territorio della Parte di condanna).

ARTICOLO 3 del disegno di legge di ratifica

Copertura finanziaria e clausola di salvaguardia

La norma dispone che agli oneri derivanti dalle spese di missione per le attività previste dal Trattato, valutati in euro 32.824 annui a decorrere dall'anno 2014, e dalle rimanenti spese pari a 4.500 euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Il comma 2 reca una esplicita clausola di salvaguardia, secondo cui, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede per gli oneri relativi alle spese di missione mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggiore onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente, aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «giustizia civile e penale» della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.

Il comma 3 dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

Il comma 4 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Al riguardo, si osserva che gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono riconducibili, come indicato dalla relazione tecnica ad esso allegata, alle spese di viaggio per il trasferimento dei detenuti, alle spese di missione dei relativi accompagnatori, nonché alle spese di traduzione degli atti e dei documenti.

Si rileva, inoltre, che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri, a cui vengono imputati i predetti oneri, reca le necessarie disponibilità; in secondo luogo, si osserva che il riferimento ai fondi speciali 2014-2016 appare idoneo nel presupposto che il provvedimento venga approvato, in via definitiva, entro il 31 dicembre 2014.

Inoltre, con riferimento alla clausola di salvaguardia prevista dal comma 2, appare opportuno che il Governo chiarisca, anche in considerazione delle numerose disposizioni che hanno previsto riduzioni delle dotazioni di bilancio, se l'eventuale utilizzo delle dotazioni finanziarie di parte corrente, aventi la natura di spese rimodulabili, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Giustizia civile e penale» della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia, possa pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sui medesimi stanziamenti.

In particolare, si rileva che lo stanziamento di natura rimodulabile interessato dalle suddette riduzioni dovrebbe essere quello iscritto nei capitoli 1250 (piano di gestione 3) e 1451 (piano di gestione 5).

Infine, si dovrebbe valutare l'opportunità di modificare la decorrenza degli oneri del provvedimento e della relativa copertura finanziaria dal 2014 al 2015, giacché, ai sensi dell'articolo 23 del Trattato, esso entrerà in vigore "il trentesimo giorno successivo alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le parti si saranno comunicate, tramite i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle procedure interne di ratifica".